



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

ACCORDO DI SERVIZIO

TRA

il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in seguito detto “Ministero”, con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia n. 1 (C.F. 97532760580) legalmente rappresentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Dott.ssa Paola De Micheli,

E

la Società RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E TRASPORTI S.P.A., con sede in Roma, Via Nomentana n. 2 (C.F. 07926631008), in seguito “RAM” o “la Società”, legalmente rappresentata dall’Amministratore Unico, Prof. Ennio Cascetta

PREMESSO

- che il presente Accordo disciplina i rapporti tra il Ministero e RAM al fine di consentire il conseguimento degli obiettivi concordati e la realizzazione, da parte della Società, di attività per le quali sono richieste specifiche professionalità;
- che l’articolo 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ha previsto, al fine dell’attuazione del Programma nazionale delle “Autostrade del mare” ed in deroga a quanto previsto dall’articolo 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga dell’attività della RAM, da svolgersi secondo apposite direttive adottate dal Ministero e sotto la vigilanza dello stesso;
- che il 7 agosto 2008 il controllo azionario della Società “Rete Autostrade Mediterranee S.p.A.” è stato ceduto, a titolo gratuito, dalla Società “Sviluppo Italia S.p.A.” al Ministero dell’economia e delle finanze e che, a seguito delle modifiche statutarie adottate in data 3 giugno 2010, la durata della Società è stata prorogata sino al 31 dicembre 2100;

- che lo statuto di RAM, così come modificato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 22 novembre 2017, prevede che la Società ha per oggetto le attività di promozione e sostegno all'attuazione del sistema integrato di servizi di trasporto denominato "Programma autostrade del mare" nel Piano Generale Trasporti, approvato dal Consiglio dei Ministri il 2 gennaio 2001, e nelle successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli interventi al riguardo previsti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica (PSNPL), approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto 2015, e successive modificazioni e integrazioni, e nei Documenti pluriennali di pianificazione (DPP), di cui all'art. 201, comma 3, del decreto legislativo n. 50/2016. A tale fine RAM svolge le attività di promozione e supporto tecnico all'elaborazione, all'attuazione ed alla gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse con tale sistema integrato e più in generale ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in coerenza con i documenti di programmazione europea;
- che i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare sono stati individuati, secondo il modello dell'*in house providing*, dapprima con la convenzione sottoscritta dal Ministero in data 10 agosto 2004 (registrata dalla Corte dei conti in data 16 aprile 2005) con "Sviluppo Italia S.p.A.", ora "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.", e successivamente con la convenzione sottoscritta dal medesimo Ministero con la RAM in data 29 maggio 2009 (registrata dalla Corte dei conti in data 15 luglio 2009), in data 24 luglio 2012 (registrata dalla Corte dei conti il 17 settembre 2012) e in data 4 aprile 2014 (registrata dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014 e con scadenza il 5 maggio 2017), e in seguito con l'Accordo di servizio del 31 marzo 2017, n. 124, di durata triennale (registrato dalla Corte dei conti il 12 maggio 2017);
- che i dipendenti di RAM sono tenuti, per quanto di competenza, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 62/2013 e della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 e che la RAM, in osservanza di tali impegni, ha provveduto ad adottare un Codice Etico ed un modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 nonché a dotarsi di quanto previsto dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
- che con la Direttiva del Ministro sul programma di attività della Società per il triennio 2019-2021, registrata con protocollo n. 29 del 17 gennaio 2020, il Ministero "intende perseguire l'attuazione e la gestione delle linee di intervento in materia di trasporto e logistica connesse al Programma

autostrade del mare e, più in generale, delle linee di intervento relative ai temi della logistica, delle infrastrutture e dei trasporti, così come previste nei documenti di pianificazione e programmazione, avvalendosi dell'assistenza operativa della Società Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti S.p.A.” e che, con riferimento al suddetto Accordo di servizio del 31 marzo 2017, n. 124, il Ministero esplicita nella richiamata Direttiva “che verrà rinnovato alla scadenza per il periodo 2021-2023 prevedendosi al suo interno un incremento dei livelli di efficacia ed efficienza dei rapporti convenzionali tra Ministero e RAM anche attraverso la messa a disposizione della Società di idonei locali all'interno delle sedi ministeriali interessate” prevedendo, di conseguenza, il quadro delle attività affidate alla Società e altresì “la possibile attribuzione alla medesima di ulteriori e nuove competenze”;

- che RAM ha svolto le attività e conseguito gli obiettivi indicati nei predetti Atti convenzionali, nel rispetto delle direttive di volta in volta impartite;
- che, attesa la scadenza del vigente Accordo di Servizio al giorno 11 maggio 2020 e sulla base di quanto descritto in precedenza e previsto dalla suddetta Direttiva del Ministro per il triennio 2019-2021, occorre procedere alla stipula di un nuovo Accordo di servizio, per disciplinare i compiti e le attività che RAM è tenuta a prestare in coerenza con quanto previsto nell'oggetto sociale di cui al suo Statuto.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Richiamo delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di servizio.

Articolo 2

(Oggetto)

1. Il Ministero affida a RAM, in linea generale, le seguenti linee di attività, così come descritte nella citata Direttiva del Ministro sul programma di attività della Società per il triennio 2019-2021, per le quali sono richieste competenze specialistiche di cui il Ministero stesso non dispone al proprio interno:

- a) assistenza tecnica ed operativa al Ministero per l'attuazione di programmi ed iniziative europee e nazionali, con particolare riferimento al processo di implementazione dei Corridoi TEN-T (CNC), in coerenza con il 2016 –PSA_IT in vigore “Enhancing the participation and the implementation of TEN-T Core Network Corridors”;
- b) assistenza tecnica ed operativa alla Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale ed alle attività in materia di trasporto marittimo ed infrastrutturazione portuale;
- c) assistenza tecnica ed operativa al Ministero per la gestione di incentivi e per iniziative di service e formazione;
- d) supporto operativo alla Struttura tecnica di missione del Ministero;
- e) supporto operativo all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi ed alle funzioni svolte dagli uffici della Motorizzazione.

Le sopra descritte attività di assistenza tecnica ed operativa saranno dettagliate e qualificate nel loro contenuto specialistico nell'ambito della stipula dei previsti Atti attuativi.

2. Attesa la natura strumentale di supporto da parte di RAM, ulteriori aree di intervento potranno essere individuate, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 dello Statuto societario, e formeranno oggetto di specifiche Convenzioni, ovvero di Atti convenzionali, integrativi del presente Accordo.

Articolo 3

(Modalità di attuazione)

1. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo, l'attività di RAM è vincolata al rispetto dei principi di legalità ed imparzialità e ai criteri di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
2. RAM è inoltre vincolata a operare nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici e secondo le linee di indirizzo programmatico ed operativo stabilite dal Ministero, nonché deve garantire che il personale impiegato e gli eventuali collaboratori siano scelti a seguito di procedure ad evidenza pubblica sulla base della normativa vigente e dei regolamenti interni in applicazione dei criteri di trasparenza e pubblicità in analogia con le selezioni pubbliche.

3. Il presente Accordo costituisce accordo quadro tra Ministero e RAM in merito alle attività che la Società è chiamata a svolgere per conto dell'Amministrazione e fornisce pertanto linee di indirizzo che troveranno poi specifica declinazione attraverso la stipula dei relativi Atti attuativi del medesimo Accordo, in cui dovranno essere individuate le specifiche iniziative da svolgere, le modalità di liquidazione e la relativa copertura finanziaria per ciascuna di esse nonché adeguatamente motivate le ragioni dell'affidamento in house e del conseguente mancato ricorso al mercato.
4. Fatto salvo quanto espresso all'Articolo 2 che precede, in nessun caso potranno comunque essere finanziate dal Ministero, ai sensi del presente Accordo, iniziative o progetti sia nazionali che europei già oggetto di finanziamento da altra fonte finanziaria nazionale o comunitaria, con espresso divieto di sovrapposizione delle attività e delle spese tra dette iniziative o progetti e quelli previsti ai sensi del presente Accordo.

Articolo 4

(Supporto logistico)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Accordo e per consentire alla RAM di svolgere le proprie attività con la massima efficacia ed efficienza, il Ministero fornirà alla Società idonei locali e servizi connessi secondo le specifiche e modalità che verranno concordate tra RAM, Ministero stesso ed Agenzia del Demanio attraverso appositi atti convenzionali.

Articolo 5

(Valorizzazione delle attività)

1. Per svolgere le attività affidate con il presente Accordo, RAM si avvale del proprio personale, nonché di altre società, organismi, ovvero di consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità. Può inoltre attivare forme di partenariato con istituzioni pubbliche, centri di ricerca qualificati ed università, finalizzate all'attuazione delle analisi e delle attività da svolgere.
2. Ciascun Atto attuativo del presente Accordo dovrà contenere la previsione delle attività da svolgere e l'individuazione della relativa copertura finanziaria. Ogni Atto attuativo dovrà essere anticipato da un preventivo della Società, riportante i costi da sostenere imputabili allo specifico progetto nonché la quantità e qualifica del personale che si intende utilizzare ed il tempo di

utilizzo del medesimo, specificando e motivando l'eventuale ricorso a personale esterno. La congruità di tale preventivo sarà valutata, prima della stipula di ciascun Atto, da un apposito Comitato tecnico composto da due rappresentanti del Ministero e dal Direttore operativo della RAM. Tale preventivo, inoltre, costituirà la base di riferimento per la valutazione della valorizzazione finale dell'Atto stesso.

3. Il regime di valorizzazione per l'impegno del citato personale, ove previsto dall'Atto convenzionale, segue il criterio del valore della giornata/persona contabilizzata sulla base delle tariffe relative ai quattro livelli di professionalità indicati nella tabella di cui all'allegato A). Le tariffe non comprendono le spese di viaggio e di soggiorno, oggetto di separata rendicontazione tra le altre voci di costo di cui al successivo comma 5.
4. Per la valorizzazione delle spese di personale RAM, ove previsto, dovrà fornire un rendiconto analitico contenente:
 - a) elenco nominativo del personale impegnato, con la specificazione della qualifica professionale, del ruolo e della funzione;
 - b) numero delle giornate effettuate;
 - c) descrizione sintetica delle attività svolte;
 - d) costo complessivo delle attività svolte.

Il documento giustificativo delle attività del personale interno è costituito, ove previsto, dal *Report* delle attività svolte, di cui all'articolo 6.

5. Per "Altre voci di costo" si intendono le spese sostenute in relazione a:
 - a) servizi e consulenze di società, organismi e consulenti scelti in base a riconoscibili requisiti di comprovata esperienza e professionalità;
 - b) azioni di comunicazione e promozione, ove previste dalle attività da svolgere (pubblicazioni, iniziative pubbliche, divulgazione di informazioni a mezzo stampa, etc.);
 - c) viaggi e spese di missione;
 - d) costi assicurativi;
 - e) costruzione o acquisizione di programmi SW;
 - f) acquisto, noleggio o *leasing* di attrezzature;
 - g) costi inerenti alla gestione operativa di RAM (*governance*, amministrazione, sede, servizi generali, mobilità aziendale, ecc.);
 - h) altri costi di produzione.

Tali costi, già presenti all'interno del preventivo di cui al comma 2 del presente articolo, devono essere imputabili alle attività realizzate.

6. Il regime di valorizzazione relativo alle spese di cui al comma 5 segue il criterio del costo effettivo sostenuto, giustificato da contratto/lettera di incarico o da fattura/ricevuta. I costi relativi dovranno essere documentati, ove previsto dall'Atto convenzionale, in apposito rendiconto analitico contenente:
 - a) l'elenco delle spese sostenute/da sostenere;
 - b) il riferimento agli estremi dell'incarico e della documentazione contabile giustificativa della spesa;
 - c) il riferimento ai pagamenti effettuati/da effettuare.
7. I criteri di valorizzazione applicabili alle spese di viaggio e di soggiorno sono stabiliti dalle procedure in vigore all'interno di RAM, in coerenza con quanto indicato nel preventivo di cui al comma 2 che precede.
8. La rendicontazione deve essere presentata ai competenti uffici del Ministero, ove richiesto corredata dalla certificazione attestante che tutto il progetto è stato sottoposto ad *audit* finale esterno, di revisore conti o di società di revisione contabile.
9. Sono costi valorizzabili, in linea generale, le spese sostenute da RAM per:
 - a) attività di progettazione e di studio svolte con personale proprio;
 - b) affidamento di servizi connessi all'attuazione delle attività di cui sopra;
 - c) altre voci di costo.

Articolo 6

(Rapporto di rendicontazione)

1. I rapporti di rendicontazione dovranno presentare - salvo diverse disposizioni dell'Amministrazione - la seguente struttura formale:
 - a. Cenni introduttivi;
 - b. Gestione e attuazione del Programma:
 - I) Struttura organizzativa;
 - II) Modalità di attuazione e stato di avanzamento del Programma;
 - III) Sistema di controllo dei costi e delle attività;
 - IV) Aspetti o fatti di rilevanza ai fini dell'attuazione del Programma.

c. Conclusioni.

Articolo 7

(Corrispettivi e copertura finanziaria)

1. La copertura finanziaria delle attività svolte da RAM in forza del presente Accordo è assicurata dalle risorse assegnate ai pertinenti capitoli di spesa affidati alla gestione dei competenti uffici del Ministero ovvero dalle risorse rinvenienti dai progetti affidati alla Società, dalle risorse già acquisite presso l'Unione europea per la quota parte relativa ai Progetti comunitari curati dal Ministero tramite RAM e dalle ulteriori risorse rivenienti da nuovi bandi comunitari, in linea con quanto stabilito nella Direttiva periodica del Ministro. In ciascun Atto attuativo si provvederà all'individuazione di dettaglio delle specifiche coperture finanziarie previste ed utilizzate.
2. Alla liquidazione delle spettanze, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, si provvede, previa presentazione ed approvazione, ai sensi degli articoli 5 e 6, della rendicontazione delle attività realizzate nel corso dell'anno. Ove previsto dall'Atto convenzionale stipulato e dal preventivo accettato dal Ministero, RAM si avvale della possibilità di richiedere una quota *una tantum* in qualità di anticipo.
3. Con l'obiettivo di vigilare sui livelli di efficientamento dei costi della Società, il Comitato tecnico di cui al precedente Art. 5 comma 2 provvederà annualmente ad una verifica dell'allineamento delle tariffe giornata/uomo applicate negli atti convenzionali stipulati con riferimento ad adeguati parametri oggettivi sottoposti alla valutazione del Comitato tecnico medesimo.
4. I pagamenti sono in ogni caso subordinati alla disponibilità della relativa provvista finanziaria. Il ritardo nei pagamenti, conseguente alla temporanea indisponibilità della provvista finanziaria, non comporta la maturazione di interessi.
5. Per le eventuali ulteriori attività di cui all'articolo 2, comma 2, specifiche Convenzioni ed Accordi di servizio ne disciplineranno le modalità di attuazione, le risorse finanziarie impegnate e le modalità di valorizzazione.

Articolo 8

(Comitato per il controllo analogo)

1. Il Comitato per il controllo analogo gestisce i rapporti derivanti dal presente Accordo, secondo le modalità di esercizio previste all'articolo 4 della predetta Direttiva del Ministro sul programma di attività della Società per il triennio 2019-2021.
2. La Società invierà al predetto Comitato, con cadenza semestrale, una relazione sulle iniziative avviate, ai sensi del presente Accordo di servizio, con specifico riguardo alle linee di attività, di cui all'articolo 2.
3. Entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la Relazione sarà approvata dal Comitato, con eventuale segnalazione di problematiche e specifiche linee di rilievo e/o indirizzo. Decorso tale termine la Relazione si intenderà automaticamente approvata.

Articolo 9

(Durata)

1. Il presente Accordo ha la durata di trentasei mesi decorrente dalla data di efficacia di cui all'articolo 12 e potrà essere rinnovato alla scadenza, previo accordo scritto fra le parti.
2. Il Ministero può disporre, sentito il Comitato per il controllo analogo, la sospensione o l'interruzione dei progetti e/o attività previsti dal presente Accordo. In tali casi, è dovuto a RAM il pagamento delle attività fino a quel momento realizzate nonché degli ulteriori oneri comunque derivanti dagli impegni assunti per l'attuazione dei progetti e/o delle attività di cui al presente Accordo.
3. Le Parti possono recedere dal presente Accordo per giusta causa, con un preavviso non inferiore a novanta giorni. In tal caso si applica quanto previsto dal secondo periodo del comma 2.

Articolo 10

(Riservatezza)

1. Le Parti convengono che tutte le informazioni, concernenti attività, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale utilizzato da RAM verrà a conoscenza nell'attuazione del presente incarico devono essere considerati riservati e coperti da segreto. In tal senso, RAM si obbliga ad adottare con i propri dipendenti e consulenti tutte le cautele necessarie a tutelare la riservatezza di tali informazioni e/o della documentazione.

Articolo 11

(Rinvio a norme generali)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo si applicano le norme del Codice civile e per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Roma.

Articolo 12

(Efficacia)

1. Il presente Accordo avrà effetto solo dopo la registrazione nei modi di legge.
2. Il presente Accordo è redatto in doppio originale, del quale uno verrà trasmesso a RAM all'esito della registrazione da parte degli Organi di controllo.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E
DEI TRASPORTI

Il Ministro

Paola De Micheli

RAM LOGISTICA, INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI S.p.A

L'Amministratore Unico

Ennio Cascetta

ALLEGATO A

Tabella livelli professionali e relative tariffe gg/uomo (€)

Livello	Profilo	Tariffa gg/uomo(€)
Senior Program Manager (SPM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 10 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il livello di Dirigente o Quadro o abbiano raggiunto almeno il I livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Responsabile di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la gestione e la responsabilità di programmi e progetti complessi, coordinano i diversi team di lavoro previsti, orientandoli al conseguimento degli obiettivi ed ai risultati previsti. Possiedono competenze di rappresentanza e di comunicazione con i committenti, i partner, le istituzioni e gli altri soggetti coinvolti.	686,00
Program Manager (PM)	Appartengono a questa categoria le risorse di comprovata esperienza professionale di almeno 7 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il I livello o almeno il II livello del CCNL utilizzato dalla Società e ricoprono una posizione organizzativa di Referente di un Settore aziendale. Tali risorse in particolare assumono la responsabilità operativa di team di lavoro nell'ambito di programmi e progetti complessi, coordinando le risorse interne e gli specialisti. Possiedono una spiccata capacità di analisi e di soluzione di problemi.	514,00
Senior Professional (SP)	Appartengono a questa categoria le risorse con esperienza professionale di almeno 5 anni, ovvero le risorse che abbiano raggiunto il II livello o almeno il III livello del CCNL utilizzato dalla Società e abbiano un'anzianità lavorativa superiore ai dieci anni. Tali risorse sono in grado di svolgere funzioni di coordinamento e di promuovere innovazioni di processo e sono dotati di competenze specifiche.	436,00

	Possiedono una capacità di analisi ed un'attitudine al lavoro in team.	
Professional (P)	Appartengono a questa categoria le risorse che svolgono attività operative coerenti con le direttive ricevute ed i compiti assegnati dai responsabili di funzione. Possiedono un'attitudine al lavoro in gruppo.	260,00